



CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 1-20

OGGETTO: funzionamento della STO – piano dei fabbisogni 2020-2022

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 07 ottobre 2020 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE l’art. 9 della Convenzione di cooperazione sottoscritta il 9 luglio 1997 e s.m.i. stabilisce la costituzione della Segreteria Tecnico Operativa dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma;

CHE le attività della STO secondo quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione di cooperazione prevedono:

“La Segreteria Tecnico Operativa dell’ambito territoriale ottimale, ufficio comune degli enti locali facenti parte dell’ATO, costituita e regolata ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000:

- a) svolge le funzioni informative, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;*
- b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del DPR n. 236 del 1988 e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione di gestione da parte del gestore del servizio idrico integrato;*
- d) propone al Presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalla convenzione di gestione;*
- e) elabora i dati ed i risultati dei sistemi informativi e delle reti di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;*
- f) effettua controlli economici e gestionali sull’attività del soggetto gestore verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;*
- g) predispose, anche su richiesta degli Enti Locali convenzionati, proposte tecniche, economico finanziarie ed amministrative per l’aggiornamento e l’adeguamento dei programmi di intervento e del piano tariffario;*
- h) è organo di supporto della Consulta d’Ambito”*

CHE l’art. 10 comma 9 della Convenzione di Cooperazione dispone:

“Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, il Presidente della Provincia di Roma provvede mediante assunzione in nome e per conto dell’A.T.O.2 da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti Locali”.



Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa e il relativo organico;

CHE la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 ha costituito la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;

CHE la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della S.T.O. dispone che i contratti necessari per il funzionamento della STO vengono stipulati ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 secondo le procedure in uso dalla Provincia di Roma e per conto dell'ATO2 ed il relativo contraente;

CHE la delibera della Conferenza dei Sindaci n. 5/02 del 10 dicembre 2002 ha dato mandato al Presidente della Provincia di Roma di provvedere, d'intesa con il Sindaco del Comune di Roma e ai sensi dell'art. 10, c. 8 e c. 9 della Convenzione di Cooperazione, alla integrale copertura dei posti in organico della STO, anche rimodulandone l'organico, l'organizzazione e le professionalità alla luce dei nuovi, impegnativi compiti derivanti dall'avvio del S.I.I.;

CHE per lo svolgimento dei propri compiti la Segreteria si è avvalsa nel rispetto della legislazione nel tempo vigente di personale reclutato a partire dal 2004 prima con incarichi professionali, poi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, poi con convenzioni con la CMRC per il Supporto alle attività della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito ATO2 Lazio Centrale Roma con la Società in house Capitale Lavoro e più recentemente dal 2014 con contratti a tempo determinato stipulati in esito a selezione concorsuale pubblica per titoli e colloquio;

CHE le suddette procedure sono state precedute da indagini ricognitive effettuate nel 2014 e nel 2017, non andate a buon fine, per reperire le professionalità ricercate all'interno della Provincia di Roma e dei Comuni facenti parte dell'ATO 2;

CHE in esito alle selezioni pubbliche effettuate nel 2017 sono stati stipulati contratti a tempo determinato, con tre funzionari laureati;

CHE nel tempo, alle competenze della STO previste nella Convenzione di Cooperazione si sono aggiunte, tra le altre, le seguenti attività:

- pianificazione, monitoraggio, controllo e revisione del Piano degli investimenti per reti e impianti idrici e relative attività gestionali, anche con riferimento al rispetto degli obblighi del D.Lgs. 31/2001 e al superamento delle crisi connesse all'approvvigionamento idrico;
- pianificazione, monitoraggio, controllo e revisione del Piano degli Investimenti per reti e impianti di collettamento e di depurazione;
- predisposizione e monitoraggio della tariffa del servizio idrico integrato secondo le scadenze della normativa regolatoria, redazione dei piani tariffario ed economico-finanziario e determinazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi all'utenza;
- monitoraggio e controllo della qualità tecnica del servizio e verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr (RQTI)
- monitoraggio e controllo della qualità commerciale del servizio secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr (RQSII);
- vigilanza sull'applicazione della Carta di Servizi, del Regolamento di Utenza e revisione periodica degli stessi;



Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- attuazione delle norme introdotte con la legge n. 164/2014, con particolare riferimento alla indizione della conferenza di servizi ed alla approvazione dei progetti delle opere del S.I.I.;
- attività necessarie per il funzionamento della struttura in tutti gli aspetti legali, amministrativi, contabili;

CHE inoltre, la normativa di riferimento è stata innovata con l'introduzione del D.lgs 75/2017 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" che, in particolare, all'art. 20 dispone: al comma 3 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018 - 2020, personale non dirigenziale che possieda tutti e tre i seguenti requisiti:

- risulti in servizio, anche per un solo giorno, dopo il 28 agosto 2015, con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
- sia stato assunto a tempo determinato con una procedura concorsuale per esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte;
- abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

al comma 5 fa divieto alle amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure;

CHE con la delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2/18 del 15 ottobre 2018 è stato approvato il nuovo organico della STO, che ha mantenuto invariato il numero complessivo delle posizioni previste, ed il piano dei fabbisogni per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

CHE in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto precedente, con la delibera n. 2/18 è stata approvata la trasformazione di due contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, per il personale allora dotato dei necessari requisiti;

CHE due dei funzionari assunti a seguito della procedura avviata nel 2017 sono stati stabilizzati con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dell'approvazione della Delibera 2-18 del 15 ottobre 2018 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della STO;

CHE il 31 dicembre 2019 è entrato in vigore il decreto legge 162 del 30 dicembre 2019 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.", convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8;

CHE la suddetta norma dispone, al comma 1 dell'art. 1 "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni": *"All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»*;

CHE il comma 1-bis. del medesimo art. 1 "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" dispone: *"All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»*";

CHE con le suddette modifiche al D.Lgs. n. 75/2017, le disposizioni in merito al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni sono state estese ai lavoratori che abbiano maturato al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE il piano dei fabbisogni approvato con la delibera n. 2/18 prevede quattro posizioni con qualifica di funzionario laureato;

CHE attualmente sono coperte soltanto due delle suddette posizioni, con contratti a tempo indeterminato, mentre una con contratto a tempo determinato ha avuto termine il 10 settembre 2020;

CHE ad oggi non esistono esuberanti di personale nell'organico della STO essendo coperte soltanto sei delle dieci posizioni previste in organico;

CHE è necessario che la Segreteria possa disporre della collaborazione di adeguate figure professionali;

CHE pertanto risulta inderogabile, visti gli impegnativi compiti della S.T.O. assicurare alla organizzazione della Segreteria una continuità di risorse di adeguato contenuto professionale;

CHE i suddetti funzionari ad oggi, hanno maturato una pluriennale esperienza specifica di assoluto livello e rilevanza per il funzionamento della STO;

CHE per il terzo funzionario laureato, già alle dipendenze della STO con rapporto di lavoro a tempo determinato, giusta DD R.U. 3787 del 07/09/2017, alla data del 10 settembre 2020 sono maturati i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 75/2017 così come modificato dal decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, per la stabilizzazione del personale collegato a funzioni fondamentali e consolidate;

CHE risulta necessario per il funzionamento della STO, che sia garantito l'apporto delle professionalità acquisite in modo stabile e non più subordinato a procedure di ricerca che oggi non appaiono più coerenti con la fase di elevata specializzazione di cui necessita la struttura per lo svolgimento dei propri compiti secondo principi di efficienza e continuità;

CHE pertanto è necessario, ai fini del superamento del precariato ed in analogia con quanto operato con la delibera n. 2/18 per i due funzionari tecnici laureati già stabilizzati procedere, all'atto della effettiva maturazione dei requisiti di legge, all'attivazione delle procedure previste dal citato D.lgs 75/2017, così come modificato dal decreto legge 162 del 30 dicembre 2019, per il terzo funzionario laureato;

CHE il D.Lgs 75/2017, come chiarito anche nella circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha individuato come procedura di pubblico interesse l'eliminazione di situazioni di precariato ripetuto e di instabilità occupazionale a fronte di stabili esigenze di attività dei servizi;

CHE l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale con la nota n. 0043428-18 del 13 marzo 2018 allegata alla presente Delibera, ha confermato che sussistono per la STO i presupposti per l'applicazione del D.lgs 75/2017 segnalando l'adempimento normativo di approvazione dell'organico e del piano dei fabbisogni;

CHE l'art 3 del "Regolamento di funzionamento della STO" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO 2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione



Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma

ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

CHE il medesimo art. 3 del “Regolamento di funzionamento della STO” conferisce al Dirigente Responsabile piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile – finanziaria, nonché i poteri e discrezionalità necessari per l’esercizio delle funzioni proprie della S.T.O., conformemente agli indirizzi e agli orientamenti espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e dei conseguenti atti adottati dalla Provincia ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Cooperazione;

CHE, pertanto, l’organico della STO risulta attualmente composto, oltre che dai dirigenti previsti nella Convenzione di Cooperazione, da sette elementi, come descritto di seguito:

- quattro funzionari laureati con diversi compiti operativi
- un addetto per gestione corrispondenza, assistenza alla Conferenza dei Sindaci, segreteria generale, archivio e protocollo
- un addetto per l’istruttoria delle pratiche per l’assegnazione del contributo di solidarietà
- un addetto per contabilità, rapporti con la CMRC, fornitori e mandati di pagamento e istruttoria amministrativa delle determinazioni dirigenziali;

CHE il piano dei fabbisogni di personale non dirigente della STO per il triennio 2020-2022, è il seguente:

PIANO DEI FABBISOGNI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA STO ATO 2

QUALIFICA	LIVELLO	POSTI	POSTI NON COPERTI ALLA DATA ODIERNA	POSTI COPERTI TEMPO INDETERMINATO (T.I.)	POSTI COPERTI TEMPO DETERMINATO (T.D.) fino al 10SET2020	DI CUI TRASFORMABILI T.I. dal 11SET2020	COSTO TOTALE ANNUO ATTUALE	COSTO CON COPERTURA 100% ⁽¹⁾
Funzionario laureato	D	4	1	2	1	1	€ 180.000,00	€ 240.000,00
Contabilità, ecc.	-	1	(2)	-	-	-	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Gestione corrispondenza, ecc.	-	1	(2)	-	-	-		
Istruttoria bonus idrico integrativo	-	1	(3)	-	-	-		

(1) Stima in programma per gli anni 2020, 2021 e 2022

(2) Le funzioni relative a: (i) contabilità e rendiconti annuali, rapporti con la CMRC, mandati e istruttoria amm.va determinazioni dirigenziali, (ii) gestione della corrispondenza, assistenza alla Conferenza dei Sindaci, archivio e protocollo, (iii) istruttoria delle pratiche relative all’assegnazione del bonus idrico integrativo sono coperte attraverso una convenzione con la CMRC che, con la società in house Capitale Lavoro svolge tre progetti a supporto della STO.

CHE gli oneri relativi al personale sono coperti con specifica posta nel bilancio di previsione della STO;

CHE è quindi necessario provvedere alla copertura dei posti in organico con le modalità previste per le pubbliche amministrazioni;

DELIBERA

CHE le premesse e l’allegato sono parte integrante del presente provvedimento;

DI approvare il piano dei fabbisogni per il personale non dirigente della STO per il triennio 2020-2022 riportato nelle premesse;



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma


Di dare mandato alla STO di procedere alla copertura dei posti dell'organico secondo le vigenti procedure, nonché ove sussistano i requisiti, ai sensi del D.Lgs 75/2017 e s.m.i., provvedendo altresì ad ogni conseguente adempimento.

ALLEGATI:

Nota n. 0043428-18 del 13 marzo 2018 dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale

o o o

il verbalizzante
dott. Ing. Massimo Paternostro





Città metropolitana
di Roma Capitale

“Avvocatura”

Avvocato Capo, Avv. Massimiliano Sieni

Par. 1061/2018

RISERVATA

13 marzo 2018

Spett.le Segreteria Tecnico Operativa

E. ATO 2 Lazio Centrale

ato2@cittametropolitanaroma.gov.it

a.piotti@ato2roma.it

OGGETTO : Applicazione art. 20, comma 1 D. Lg.vo 75/2017.

E' stato richiesto con invio di mail e documentazione e da ultimo con formale richiesta dell'8.3.2018 n. prot. 71-18 acquisita con n. prot. 40784 del 9.3.2018, un parere in merito alla possibilità per ATO 2 di assumere a tempo indeterminato n. 2 unità di personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n.75/2017 a seguito di selezioni pubbliche e perle quali si ritengono sussistere i requisiti di stabilizzazione di cui alla norma in oggetto.

Prima di entrare nel merito del caso di specie, appare utile illustrare sinteticamente le novità apportate dal c.d. decreto Madia al fine di ridurre il precariato nella Pubblica Amministrazione. Il legislatore delegato ha individuato due percorsi principali per realizzare il suo obiettivo: il primo (art. 20 comma 1), che peraltro riguarda la fattispecie in esame, consistente nella stabilizzazione dei dipendenti in possesso di determinati requisiti indicati nella norma tra cui, in particolare, quello di essere titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ad esclusione di tutte le altre forme flessibili di lavoro, per le quali si prevede, invece, la seconda via di stabilizzazione (art. 20, comma 2) consistente nell'indizione di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA.

Per la prima procedura non è prevista alcun tipo di selezione con la conseguenza che, di fatto, alle amministrazioni viene data la facoltà (le stabilizzazioni non sono obbligatorie) di una vera e propria trasformazione del rapporto a termine in lavoro a tempo indeterminato, sulla base della verifica dei soli presupposti oggettivi previsti. Diversamente, per la procedura di cui al comma 2, diretta a stabilizzare i titolari di rapporti di lavoro flessibile diversi dal lavoro a tempo determinato, inclusi i lavoratori somministrati e i collaboratori coordinati e continuativi, è previsto invece, come già detto, l'indizione di una procedura concorsuale con riserva di posti. Entrambi le misure sperimentali introdotte dal decreto legislativo, tuttavia, non sanciscono un diritto alla stabilizzazione, posto che l'effettiva immissione nei ruoli dell'Amministrazione potrà esser disposta, nel triennio 2018-2020, sempre in conformità al piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica. Ed infatti, in una prospettiva a lungo periodo, al fine di impedire il riformarsi di fenomeni più o meno estesi di precariato, l'intervento legislativo prescrive che le assunzioni a regime vadano misurate sui «fabbisogni di personale» che i diversi enti pubblici dovranno individuare.

La possibilità per ATO 2 di assumere a tempo indeterminato il personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n.75/2017 presuppone la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore e meglio specificati nella circolare del 23/11/2017 n. 3, recante indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta, tra le altre, nella norma suddetta.



1) **Natura giuridica di pubblica amministrazione**

Atteso che la norma in questione si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre, in primo luogo, verificare se ATO 2 possa considerarsi amministrazione pubblica.

Al riguardo si rileva che la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha da tempo chiarito che l'ATO è una forma di cooperazione tra enti locali basata sulla convenzione perfezionata ai sensi della L.R. 6/1996 la cui struttura organizzativa è dotata di una distinta soggettività giuridica, anche dopo l'abrogazione dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26/06/2015, n. 3234; Cons. Stato, Sez. V, n. 5243 del 2009; Sez. VI., n. 2948 del 2007 quest'ultima relativa proprio agli ATO disciplinati dalla l.r. Lazio n. 6/1996).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sopra richiamato “*Per amministrazioni pubbliche si intendono le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni...*”.

Alla luce della norma suddetta, appare indubbio che ATO 2, costituendo una forma di associazione tra Comuni, rientri tra le pubbliche amministrazioni.

2) **Requisiti in capo al personale da assumere**

La norma in questione consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) **risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (2)**, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;

b) **sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;**

c) **abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.** Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.

Nel caso di specie, si ravvisano in capo alle dipendenti Ing. Maria Teresa Ausilia Coviello e d.ssa Alessandra Diana tutti i requisiti sopra visti.

Ed infatti, così come emerge dai documenti inviati, le stesse, che sono attualmente in servizio con contratto a tempo determinato,



- alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, cioè il 28 Agosto 2015, risultavano già in servizio presso la STO ATO 2 sempre con contratto a tempo determinato;
- sono state assunte con due procedure concorsuali pubbliche del 2014 e del 2017;
- risultano in possesso (al 31 dicembre 2017) di tre anni di servizio negli ultimi otto anni, presso la stessa pubblica amministrazione.

Il contratto di lavoro delle dipendenti in esame, inoltre, non rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20, per espressa previsione dell'articolo medesimo, nella specie:

- i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale (come specificato al successivo § 3.2.8);
- il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);
- il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (6);
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).

3) Requisiti in capo all'amministrazione

L'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le assunzioni ivi previste debbano svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Nei documenti inviati nulla viene indicato in merito.

Sarà cura, dunque, dell'ATO verificare la sussistenza di tale ulteriore requisito.

Al riguardo, appare opportuno rilevare che, in base alla circolare n. 3/2017, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'assunzione a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica (Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo).

La circolare sopra vista fornisce, inoltre, alcune indicazioni utili per le amministrazioni che intendono avviare le procedure di cui all'articolo 20 anche prima dell'adozione del piano dei fabbisogni.

La circolare, in particolare, considera “opportuna” la previa ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tale procedura, ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.

La circolare indica, quindi, la modalità più opportuna per procedere ad una simile ricognizione: l'adozione da parte delle amministrazioni di un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, e





definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Ciò al fine di stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità. Considerato quanto sopra, qualora dovesse riscontrarsi la sussistenza anche dell'ultimo requisito, non sembrano sussistere ostacoli all'assunzione ex art. 20, comma 1, Dlgs. 75/2017 da parte dell'ATO.

Passiamo ora alla verifica delle modalità per l'assunzione da parte dell'ATO 2 previste dalla Convenzione e dal Regolamento della segreteria tecnica.

L'art. 10 . comma 9 della Convenzione di Cooperazione prevede “ 9 Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici.

Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, nil Presidente della Provincia di Roma provvede mediante assunzione in nome e per conto dell'A.T.O. 2 da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti locali”

L'art. 5 (Personale non dirigente) del Regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa(Delibera n. 2/2000)prevede :”Nelle more di una procedura che permetta di garantire maggiore stabilità e specializzazione al personale non dirigente, la S.T.O. attua le procedure selettive degli aspiranti al comando nella dotazione organica di cui all'allegato “Dotazione dell'organico della S.T.O. sulla base di specifici requisiti, previa formulazione di apposite richieste, prioritariamente presso gli enti locali convenzionati dello stesso A.T.O. e, ove necessario, presso altre Aziende od Enti Pubblici.

Nel caso in cui non sia possibile individuare personale comandato per l'integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Roma, per mezzo della S.T.O. e con le stesse procedure selettive di cui al comma precedente , provvede a reperire il personale da comandare mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti

Dagli atti inviati risulta che la S.T.O dal 2013 ha provveduto a svolgere selezioni pubbliche tramite bandi nel 2013 (D.D. 30 del 2.8.2013 n. 3 unità di personale a tempo determinato- di cui 2 funzionari tecnici laureati in Ingegneria e n. 1 funzionario di ragioneria laureato in economia) previa ricerca tra professionalità interne alla Provincia di Roma di personale da comandare (nota Direttore Personale n. 78496 del 6.6.2013).

4

La S.T.O ha provveduto ancora nel 2017(D.D. n. 844 del 6.3.2017) a svolgere selezione pubblica tramite bando per n. 2 unità di personale a tempo determinato- funzionari tecnici laureati in Ingegneria **previa ricerca di personale da comandare** (Avviso di ricerca finalizzata al comando annuale rinnovabile nella S.T.O. di due tecnici laureati con diploma di laurea in Ingegneria Civile Idraulica, Ambiente e Territorio o altre equipollenti, abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere con esperienza di almeno 2 anni livello D3 EE.LL.). Nella determinazione n. 844/2017 si dichiara che di tale avviso è stata data notizia specifica agli EE.-LL. convenzionati con lettera prot. STO 291-16 del 7.10.2016 e che all'esito della ricognizione non sono state ricevute proposte utili né candidature rispondenti ai requisiti richiesti.

La S.T.O con D.D. 3198 del 17.7.2017 risulta poi aver svolto selezione pubblica per un assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario laureato in economia Nella determinazione si dichiara che di tale avviso , pubblicato il 10 ottobre 2016 , è stata data notizia specifica agli EE.-LL. convenzionati con lettera prot. STO 291-16 del 7.10.2016 e che all'esito della ricognizione non sono state ricevute proposte utili né candidature rispondenti ai requisiti richiesti.

Quanto alla competenza dei Dirigenti S.to anche se la Convenzione indica il Presidente della Provincia come soggetto che “provvede all'assunzione” è evidente che tale indicazione risulta da coordinare con le competenze che la legge riserva alla dirigenza tra cui le procedure concorsuali ex art. 107 T.U





267/2000 per cui nel caso di specie rileva la natura gestionale dell'assunzione (arg. ex art. 107 comma 5 del T.U 267 /2000 secondi cui le disposizioni che conferiscono agli organi di indirizzo l'adozione di atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetti ai Dirigenti). A ciò si aggiunge la pluriennale adozione di atti preordinati alla selezione pubblica di personale già adottati nel 2014 e nel 2017 da parte dei Dirigenti della S.T.o con motivato riferimento al Regolamento della S.t.o.

Si precisa tuttavia che data la rilevanza dell'assunzione a tempo indeterminato si ritiene comunque necessario che, preventivamente alla adozione degli atti, ove la verifica delle condizioni per l'applicazione della norma in oggetto sia conclusa positivamente, sia data informativa alla Sindaca assicurandosi l'insussistenza di preclusioni al riguardo data l'indicazione della norma della Convenzione .

Da ultimo appare opportuno ricordare che:

- Fino al termine delle procedure di assunzione è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile. Il suddetto divieto è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale;
- nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi 1, le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8);
- l'art.20 consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, al solo fine di assumere a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Devono altresì prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
- In base a quanto indicato nella circolare n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dovranno dunque coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato. Il trattamento economico accessorio, invece, graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

IL CAPO DELL'AVVOCATURA

Avv. Massimiliano Sieni

